

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4309 del 05/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PASTIFICIO LA FENICE DI TASSINARI MASSIMILIANO & C. S.A.S. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a pastificio sito in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4484 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PASTIFICIO LA FENICE DI TASSINARI MASSIMILIANO & C. S.A.S. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a pastificio sito in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 15/03/2024, acquisita al Prot. Com.le 13147 del 18/03/2024 e da Arpae al PG/2024/56976, da **PASTIFICIO LA FENICE DI TASSINARI MASSIMILIANO & C. S.A.S.** con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a pastificio sito in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 24647 del 16/05/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/90635, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 05/06/2024 ed in data 18/06/2024 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.le 27920 - 30194 e da Arpae ai PG/2024/105517 - 116387;

Considerato che in merito alla documentazione trasmessa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 14569 del 26/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/56976, il Dirigente del Settore 4 del Comune di Cesenatico ha preso atto della documentazione relativa all'impatto acustico ricevuta in allegato all'istanza;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura: Nulla Osta 04/2024 Prot. Com.le 35494 del 22/07/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/134001;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PASTIFICIO LA FENICE DI TASSINARI MASSIMILIANO & C. S.A.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PASTIFICIO LA FENICE DI TASSINARI MASSIMILIANO & C. S.A.S.** (C.F./P.IVA 03571330400) con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D, **per l'insediamento adibito a pastificio sito in Comune di Cesenatico, Via Balitrona n. 18/F/D.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda registrata al prot. com.le 0013147/2024 del 18/03/2024 tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di: acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ubicato in Cesenatico, Via Balitrona n. 18/D, 18/F.

Visti:

- il vigente "Regolamento del servizio idrico integrato" dell'ambito territoriale ottimale di Forlì - Cesena;
- il D.lgs n.156 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 e ss.mm.ii., in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle a esse allegate;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013;
- il parere HERA, agli atti del Comune con prot. n. 0033356/2024 del 08/07/2024, nelle cui premesse è riportato quanto segue:

"Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 7.06.2024 prot. 52132 e in data 25.06.2024 prot. 57269.

Considerato che la ditta intende installare un nuovo degrassatore da 850 lt al posto di quello esistente, al fine di operare un pretrattamento più efficace sulle acque reflue industriali scaricate.

Vista inoltre la richiesta di deroga ai limiti di emissione per i parametri BOD5<=600 mg/l, COD<=1000 mg/l e Fosforo totale<=20 mg/l.

Ritenuto di dover aggiornare la tavola planimetrica con l'inserimento del nuovo degrassatore da installare, in conformità alle integrazioni pervenute in data 25.06.2024."

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	PASTIFICIO LA FENICE DI TASSINARI MASSIMILIANO & C. S.A.S.
Indirizzo insediamento da cui origina lo scarico	VIA BALITRONA, 18/D, 18/F - CESENATICO
Destinazione d'uso insediamento	PASTIFICIO
Portata massima autorizzata	800 mc/anno - 2,9 mc/giorno - 0,5 lt/sec
Tipologia scarico	Acque reflue industriali
Ricettore scarico	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico 850 lt
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENATICO , VIA CANALE DI BONIFICAZIONE CESENATICO

PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio attrezzature per la produzione della pasta, condense pastorizzatore**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
BOD5≤600 mg/l;
COD≤1000 mg/l;
Fosforo totale≤20 mg/l.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: **pH, BOD5, COD, Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali/vegetali.**
- 4) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **800 mc/anno; 2,9 mc/giorno; 0,5 l/sec**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
degrassatore statico 850 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice e comunque non meno di una volta all'anno. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto,

deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

15) Il titolare dell'autorizzazione o il tecnico incaricato sono tenuti a dare comunicazione di inizio lavori, utilizzando il modulo in uso presso il Comune di Cesenatico, all'indirizzo di posta certificata del Comune: cesenatico@cert.provincia.fc.it.

16) Il termine ultimo per la fine dei lavori è fissato in 3 ANNI dal ricevimento della presente autorizzazione.

17) Terminati i lavori, il tecnico incaricato dovrà produrre la comunicazione di fine lavori e contestuale dichiarazione di conformità, come da modello in uso presso il Comune di Cesenatico, da inoltrare all'indirizzo di posta certificata del Comune.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.